

N. 1203-1298-A
REDIGENTE

CAMERA DEI DEPUTATI

TESTO FORMULATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI — ORGANIZZAZIONE DELLO STATO — REGIONI
— DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)**

IN SEDE REDIGENTE

(Articolo 96 del Regolamento)

(Relatore: **Silvano LABRIOLA**)

DEGLI ARTICOLI DEL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**CRAXI**)

E DAL MINISTRO PER L'ECOLOGIA
(**BIONDI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**ANDREOTTI**)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**SCALFARO**)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(**PANDOLFI**)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(**NICOLAZZI**)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(**CARTA**)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(**DEGAN**)

COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(**GULLOTTI**)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(GRANELLI)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(ROMITA)

—

Istituzione del Ministero dell'ecologia

Presentato il 27 gennaio 1984 e deferito alla Commissione il 18 giugno 1985

CON LA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VERNOLA, LABRIOLA, REGGIANI, BOZZI, BASSANINI,
BRESSANI, VINCENZI**

Presentata il 15 febbraio 1984

—

Norme sulla tutela dell'ambiente e sulla giurisdizione della
Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale

Presentato alla Presidenza il 19 luglio 1985

**RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA PER LA DELIBERAZIONE
A NORMA DELL'ARTICOLO 96 DEL REGOLAMENTO**

1. L'istituzione del Ministero per l'ambiente è un avvenimento politico e giuridico di grande importanza, che conclude una lunga stagione di dibattito aperto nella società civile, ed apre prospettive di straordinario impegno nella attività dei pubblici poteri.

Si spiegano pertanto la consistenza dei valori che la creazione del nuovo ministero obbliga a rivedere ed a risistemare, e che incidono di fatto in tutti i campi della vita sociale organizzata, e della condizione del soggetto privato, nonché degli assetti del governo e dell'amministrazione.

Dopo alcune esperienze, non felici e non positive, fatte nei tempi recenti, e soprattutto nell'ultimo decennio, che giustificano una rassegnata concezione, secondo la quale leggi innovative, espressione e forma della tutela pubblica della integrità dell'ambiente naturale, altro non sono se non una effimera illusione cartacea, non seguita da un effettivo rinnovamento dell'azione amministrativa e del costume sociale, non è più possibile ammettere che si possa assegnare ad una legge generale dello Stato, come quella che istituisce il Ministero per l'ambiente, lo stesso sterile destino.

La coscienza di questo dato ha quindi animato i contrasti nella sede parlamentare, ha inciso sulla diversità delle opinioni, ha approfondito i dubbi e le riserve. Ma proprio questa premessa torna a merito delle forze politiche e parlamentari, l'essersi cioè posto con estrema serietà il problema della consistenza dei mutamenti, di indole finanziaria, amministrativa, civile, ritenuti comunque inevitabili, a causa della nuova legge.

2. Nel Parlamento quindi è diffusa ora l'opinione, per cui la creazione del Ministero darà avvio all'ingresso della cultura dell'ambiente nelle istituzioni, seppure gradualmente, malgrado ostacoli e sorde opposizioni, ma secondo un processo organico ed irreversibile.

Al consolidarsi di questa opinione hanno dato un elevato contributo tutte le parti politiche, ed il Governo, anche quando le singole tesi da ciascuno sostenute non siano riuscite a prevalere.

Ed è questa opinione, a questo momento, il dato più positivo del procedimento legislativo in corso, che si rafforza considerando un altro dato di non secondario significato, e cioè la generale convergenza che si è costantemente raggiunta, sull'insieme delle soluzioni e sul suo intrinseco equilibrio, permettendo anche un notevole progresso del procedimento legislativo in corso.

Bisogna riconoscere il merito del Governo che, con la originaria presentazione del disegno di legge, ha posto tale questione istituzionale e politica. E, in tale giudizio, è doveroso dare atto al ministro incaricato per i problemi ecologici del grande fervore con il quale ha assolto ed assolve ad una difficile opera di promozione, tra non poche incomprensioni, ed essendo pressoché privo di poteri e di influenza amministrativa pratica.

Il Parlamento ha per parte sua il merito di aver raccolto la sollecitazione dell'esecutivo, e non acriticamente, ma provvedendo a sostituire l'esile documento iniziale del Governo con uno schema di legge istitutiva di un vero e proprio Ministero, provvisto di reali poteri di inter-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vento, seppure temperati dalla necessaria prudenza, come è dimostrato dalla attribuzione al ministro della potestà di dichiarazione delle aree ad alto rischio ecologico, nonché del potere di giudicare la conformità delle grandi opere pubbliche sotto il profilo dell'impatto ambientale, e di altri mezzi ancora.

Ciò mancava nell'originario disegno di legge del Governo (ma era implicito nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio all'atto della concessione della fiducia), ricavandosi da esso una figura di ministro dotato di autorità solo monitoria e di funzioni di studio, mentre non solo di questo si ha bisogno, ma di questo e di altro ancora, e cioè di un ministro, responsabile di fronte al Parlamento ed all'opinione pubblica, e quindi necessariamente dotato di autorità politica, di funzioni di alta amministrazione e dei conseguenti poteri giuridici.

Questo importante, essenziale contributo del Parlamento, risale alla responsabilità, ed al merito, delle forze della maggioranza, che, malgrado le diversità di impostazione, inevitabili in rapporto ad un tema di tante e così profonde radici e relazioni culturali, hanno saputo sostenere in modo coerente e convinto lo sforzo del Governo.

Ma un apporto parimenti rilevante, e significativo, hanno dato le forze di opposizione, che, senza rinunciare alla contrapposizione generale rispetto alla iniziativa del Governo, hanno saputo caratterizzare per loro parte lo schema legislativo con dati originali e di valore di principio.

Sono rimasti dissensi su singoli punti, anche di primaria importanza. Ma ciò non ha impedito una convergenza di alto significato istituzionale, che il relatore si limita a segnalare, senza ulteriori considerazioni, perché sembra di per sé assai eloquente.

Questo episodio della vita parlamentare e politica per come fin qui si è venuto svolgendo, e ci si augura che tale tendenza si preservi fino alla sua conclu-

sione, rappresenta un'incoraggiante fuoriuscita da un clima generale di rapporti ben diversamente orientato. D'altronde la specifica natura del tema in discussione, ed i suoi straordinari valori, hanno concorso, e non poco, a questo risultato, il cui spirito comunque si deve notare, e giudicare, con estremo favore, cercando di non disperderlo nella contingenza particolare di una vicenda legislativa.

3. Bisogna dare conto alla Camera di alcune obiezioni di principio mosse alla istituzione del nuovo Ministero, e degli argomenti che hanno permesso di superarle. Ciò non solo per la serietà delle obiezioni stesse, intrinsecamente meritevoli di attenta considerazione, ma anche perché le speciali caratteristiche del procedimento legislativo redigente, che la Camera ha ritenuto di adottare sulla proposta della Commissione affari costituzionali per la trattazione di questo tema legislativo, obbligano ad un esame puntuale che abbia un esteso impegno di illustrazione e di informazione tecnica e politica.

Si è detto, in primo luogo, che la istituzione di un nuovo Ministero dovrebbe non precedere la nuova disciplina della funzione di governo e della revisione organizzativa dell'esecutivo, e dell'amministrazione, ma seguire, semmai esser contestuale.

Questa obiezione può apparire tradizionale, tanto che si è avanzata fin dalla innovazione più remota intervenuta quando si è creato il Ministero della sanità, quello del turismo, e nei tempi più recenti, quando si è istituito il Ministero per i beni culturali ed ambientali (per non parlare delle *querelles* determinate per la nuova disciplina dei ministeri finanziari, per le nuove attribuzioni del Ministero del bilancio, o per la costituzione del Ministero delle partecipazioni statali).

Anche la replica può trascinarsi secondo una linea di stanca continuità, e fondarsi sulla considerazione del fatto che, in attesa di riforme generali che hanno tempi molti lunghi, non può essere rinviata la soluzione dei singoli problemi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

a cui corrisponde l'istituzione dei nuovi dicasteri.

Ma questo argomento è del genere di quelli che provano troppo, né regge intellettualmente al rigore della opposta tesi: anzi, proprio la necessità di nuovi ministeri sostiene l'urgenza di procedere alla revisione generale della organizzazione dell'esecutivo, di cui singole innovazioni non sono altro che un cattivo surrogato.

Il fatto è, questa volta, che non si tratta di dare una opinabile precedenza a singoli interessi settoriali, oppure elevare il rango di una sezione amministrativa nella gerarchia degli organi del governo.

Si è di fronte ad un caso legislativo e politico molto diverso da tutti quelli che, in precedenza, hanno suggerito la creazione di nuovi ministeri, o singole variazioni nelle attribuzioni di alcuni ministeri già esistenti. È solo dall'esame di queste specialissime caratteristiche che si possono trovare solide ragioni per superare l'obiezione di cui si discute.

Si tratta, in primo luogo, della tutela di un bene collettivo ed individuale di primaria, essenziale importanza, per la condizione della sopravvivenza umana e per il suo sviluppo, come la integrità dell'ambiente, che solo una recente ardua conquista culturale ha permesso di identificare rinvenendone i più autentici connotati popolari, dopo una prolungata incubazione elitaria.

Bisogna insistere sul carattere di questo primo dato. Il bene della integrità dell'ambiente non è solo una componente del grado di benessere e di felicità dei consociati, ma condizione di sopravvivenza, ed anche presupposto per la effettiva uguaglianza degli individui che, rispetto ad esso, sono ben diversamente garantiti.

In secondo luogo, il degrado dell'ambiente, e cioè la lesione di questo bene, ha raggiunto caratteristiche vicine alla catastrofe, ed è per parti crescenti irreversibile nei tempi brevi, e talvolta persino in quelli medi. Esso, inoltre, assume ritmi di crescita con saggio geometrico altissimo. Ciò pone la questione dell'urgenza, oltre quella della priorità (valore primario del bene, prima detto).

Infine, gli effetti del danno oltrepassano largamente i tempi di oggi e di domani, e sono destinati a proseguire aumentando sempre di più, e quindi toccano le generazioni future, il cui pregiudizio merita alla generazione di oggi la più grave delle condanne, per i propri comportamenti e per le proprie inerzie colpevoli.

Ecco perché non si può accogliere il pur importante argomento della contestualità della riforma del Governo, con la istituzione di questo ministero. Sono troppe, e troppo gravi, le ragioni che esigono di riempire il vuoto di responsabilità politica generale, e di alta amministrazione, che caratterizza negativamente l'ordinamento dei pubblici poteri con riguardo alla integrità dell'ambiente.

4. Ma se questa obiezione non può bastare per giustificare la rinuncia alla istituzione del nuovo Ministero, per le ragioni che si sono espone, essa tuttavia pone una serie di problemi, la cui soluzione può essere al momento solo parziale, ed anche precaria, e che sarà definitiva e soddisfacente solo, appunto, quando si procederà alla revisione generale dell'ordinamento del Governo e della disciplina organizzatoria dell'alta amministrazione.

Si pongono in tale quadro le questioni dei rapporti tra il nuovo Ministero ed alcune preesistenti strutture dicasteriali: in particolare, le amministrazioni dei beni culturali ed ambientali, e della marina mercantile (ma non solo queste).

Ora, la composizione dei problemi aperti su questo piano non è interamente soddisfacente. Ma, osserva il relatore, non poteva essere altrimenti, perché si sarebbe potuto raggiungere un razionale assetto soltanto in una revisione radicale delle strutture dicasteriali, comprensiva anche della eventuale soppressione di alcune di esse, con conseguente riaccorpamento delle attribuzioni nel nuovo Ministero, ed in altri già esistenti e dotati di poteri che più razionalmente si dovranno estendere.

Ma questo, allo stato delle cose, non è possibile, e pertanto si è potuto soltanto procedere ad una sistemazione ragionevole

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ma non definitiva, che molto sarà affidata al senso di equilibrio e di saggezza dei ministri, e dell'alta burocrazia.

D'altra parte, questo è stato il prezzo che si è dovuto pagare alla necessità, già illustrata, di fare subito il Ministero, per la preminente esigenza di predisporre uno strumento politico responsabile per gli interventi pubblici a tutela della integrità dell'ambiente: ma anche il prezzo che si deve pagare per i ritardi lamentati nella riforma generale del Governo e dell'amministrazione.

5. Una seconda obiezione è stata mossa all'istituzione del nuovo Ministero, che non ne ha contestato la posizione organica, ma la forma istituzionale.

Si è detto che sarebbe stato preferibile sperimentare nuove discipline organizzative, e dunque dare vita ad un Ministero agile, senza il peso di un'amministrazione in senso proprio, con attribuzioni di coordinamento, e dunque sprovvisto delle comuni funzioni e potestà per intervenire e provvedere.

Tale suggestione non è stata accolta, perché se presenta il fascino delle nuove sperimentazioni amministrative, ha però il difetto di non fornirne una fisionomia compiuta, e soprattutto non dà alcuna risposta al punto nodale della intera questione dell'intervento pubblico per la integrità dell'ambiente, e cioè la individuazione di un soggetto, organo del Governo, che ne abbia la responsabilità politica, la rappresentanza istituzionale, ed i mezzi amministrativi.

Nessuna delle possibili interpretazioni del modello suggerito in alternativa allo schema dicasteriale che invece si è adottato può essere preferita, quando si vogliono perseguire i fini di politica legislativa della tutela della integrità dell'ambiente e del corrispondente intervento dei pubblici poteri. Non quello del mero coordinamento, il quale lascia intatti i poteri già ora attribuiti a vari ministeri, la cui rappresentanza istituzionale non è quella della protezione dell'ambiente, ma altra e diversa.

Così, il Ministero dei lavori pubblici deve necessariamente porsi il fine dell'incoraggiamento e della predisposizione diretta di grandi opere di interesse collettivo, e di piani di opere pubbliche, e nei suoi fini di azione amministrativa la protezione dell'ambiente può essere solo un valore riflesso ed un vincolo meramente subordinato della discrezionalità tecnico-amministrativa. Pensare diversamente, equivarrebbe a sostenere l'assurda teoria per cui, il fine della economicità nell'attività di questo Ministero, che pure è posto, si possa correttamente perseguire preferendo il costo zero, ossia l'inerzia dell'amministrazione.

Allo stesso modo, nessuna speranza di una efficace rappresentanza dell'interesse istituzionale alla protezione dell'ambiente può essere nutrita, quando i relativi poteri siano lasciati, esclusivamente, al Ministero della marina mercantile, che invece persegue lo scopo della migliore utilizzazione delle coste e dei mari per i traffici mercantili, la pesca, ed altre attività di immediata utilità economica, o al Ministero dell'agricoltura, o a quello dell'industria, e così via.

Nemmeno è accettabile immaginare che al nuovo Ministero, oltre il coordinamento, sia affidata la salvaguardia del rispetto di un generico vincolo di conformità ecologica nel comportamento dei pubblici poteri e dell'amministrazione in particolare.

Se il Ministero non disponesse di poteri propri di intervento e di azione, non ad un ordinamento giuridico per la tutela dell'integrità dell'ambiente si darebbe luogo, ma ad una generica aspirazione di elevata matrice morale, ma di poca consistenza pratica.

Ciò posto, e confermata quindi la scelta di istituire un vero e proprio Ministero con quelle attribuzioni minime che sono state possibili e sono sembrate opportune in questa prima, difficile fase, non si vuole certo negare che debba porsi la tutela della integrità dell'ambiente tra i fini generali primari nello svolgimento delle funzioni dei pubblici poteri.

Anche di questo si tratta, sia nei confronti della amministrazione pubblica dello

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Stato, diretta ed indiretta, sia di quella delle autonomie locali, nella quale in particolare si avvertono luci ed ombre non meno che nella prima. Ed è questo uno dei compiti primari del nuovo Ministero, che sarà assolto nell'esercizio dei poteri che la legge gli attribuisce, ed anche oltre quelli.

Ma sarà essenziale il concorso delle forze vive della cultura civile e della scienza, alle quali tanta parte del progresso dell'idea stessa del valore dell'ambiente si deve nell'intera comunità nazionale.

Peraltro, è pacifica affermazione quella che assegna alla norma giuridica solo una parte della missione regolatrice della legge, mentre un'altra parte, e non meno essenziale, è del controllo sociale e del consenso, senza di che il comando di cui il legislatore munisce l'atto della propria volontà politica è destinato a restare nei documenti ufficiali e lì ingiallire.

L'augurio, e l'impegno, che il relatore sente a questo punto di rivolgere a coloro che avranno la responsabilità politica del nuovo Ministero è di collegarsi permanentemente ai soggetti collettivi e sociali, associazioni, sindacati, uomini di cultura e di scienza, imprenditori, istituzioni della rappresentanza democratica che un così grande contributo hanno dato, e continueranno a dare, perché cresca e si imponga l'idea del valore assoluto e prioritario della protezione dell'ambiente.

Sarà tra questi suoi interlocutori necessari, come nel Parlamento, che i ministri troveranno la legittimazione e l'autorità per procedere nel consolidamento delle proprie funzioni, e per completare il disegno che questa legge inizia solo nei suoi tratti generali, ma ancora incompiuti.

6. Prima di dar conto dell'impianto normativo dello schema di legge istitutiva è doveroso ricordare che nella fase di elaborazione del testo, la Commissione, in piena intesa con il Governo, ha operato una duplice scelta preliminare. Si è data un metodo di lavoro che ha permesso di acquisire importanti ulteriori dati.

L'originario testo del governo conteneva alcune disposizioni di delega legisla-

tiva. Ciò è apparso comportasse due inconvenienti, in considerazione dei quali tali disposizioni sono state sostituite con altre contenenti norme legislative direttamente precettive, e quindi non vi è più delega legislativa nel testo.

Le disposizioni di delega avrebbero impedito l'adozione del procedimento redigente (e del pari di quello decentrato in Commissione deliberante), e vincolato al procedimento ordinario, contro la scelta operata della Commissione, con il successivo consenso dell'Assemblea.

Inoltre, il Ministero avrebbe potuto operare solo molto tempo dopo l'approvazione parlamentare della legge istitutiva, mentre, come si è ricordato più volte, si segnala l'urgenza estrema di questa forma di intervento dei pubblici poteri in difesa dell'integrità dell'ambiente.

7. La scelta di metodo è consistita nel dar vita ad *hearings* di istituzioni, enti ed associazioni, in grado di fornire un elevato contributo critico ed informativo sulle questioni ecologiche, per capacità culturale ed esperienza raccolta.

La Presidente della Camera ha autorizzato tali audizioni, esplicitamente proposte al fine « di procedere ad una profonda rilettura » del disegno di legge del Governo, in vista dell'obiettivo di « pervenire all'elaborazione di uno strumento legislativo che organicamente definisca i principi, individui i mezzi e disciplini l'esercizio dei poteri centrali e locali onde porre le premesse concrete per dar corso ad una effettiva politica di tutela ambientale del nostro Paese ».

Sono stati ascoltati, avendo aderito all'invito della Commissione, in rappresentanza dell'Accademia dei Lincei, il presidente professor G. Montalenti ed il professor A. Moroni, docente di ecologia all'università di Parma, e presidente dell'Istituto italiano di ecologia (19 luglio 1984); il professor Massimo Severo Giannini, in rappresentanza del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; in rappresentanza del consiglio superiore dei lavori pubblici, l'ingegner G. Nicotera, presidente della II sezione (20 settembre

1984); in rappresentanza del consiglio superiore dell'agricoltura, il professor Liguori (4 ottobre 1984); in rappresentanza della confindustria, il dottor F. Mattei (18 ottobre 1984); in rappresentanza della confagricoltura, i dottori S. Velluti Zati, V. Bianco, A. Gaetani (25 ottobre 1984); in rappresentanza dell'unione delle comunità montane, il dottor Martinengo (7 novembre 1984).

Hanno infine dato un importante contributo, in questo ciclo di audizioni, le associazioni naturalistiche ed ambientaliste, tra cui: Italia Nostra, Il Fondo della Natura, gli Amici della Terra, l'ARCI, e singoli esperti.

8. Alcuni dei soggetti ascoltati dalla Commissione, ed altri che non erano stati compresi nel programma delle audizioni, hanno fatto pervenire note e pareri, di cui anche si è tenuto il debito conto.

Il professor G. Montalenti, con lettera di commento al disegno di legge governativo, riferisce tra l'altro dello scarso esito del coordinamento affidato ad un comitato interministeriale (CIPA: comitato interministeriale per la protezione dell'ambiente), istituito nel 1980, e sottolinea la necessità di un quadro organico di riferimenti e di impegni per le regioni nella materia, nonché la necessità di provvedere il Ministero di adeguate forze di polizia dell'ambiente (tra le quali il corpo delle guardie forestali).

La presidenza di Italia Nostra, con nota del 28 marzo 1985, sottolinea l'opportunità di sostituire l'originaria intestazione di « Ministero per l'ecologia » con quella di « Ministero per l'ambiente », suggerisce la introduzione del potere del ministro di valutazione dell'impatto ambientale dei piani di settore e delle opere pubbliche, nonché il trasferimento pieno di tutte le competenze in materia di parchi e di riserve al nuovo Ministero.

Nelle considerazioni del presidente della II sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ingegner G. Nicotera, si formulano riserve critiche sulla istituzione del Ministero in relazione al disegno di legge governativo, perché non riaccorpa

adeguatamente le varie attribuzioni ministeriali per la tutela dell'ambiente nel nuovo dicastero: in particolare per ciò che concerne la tutela delle acque (soprattutto quelle interne: bacini idrografici come unità non frazionabili).

Vi è poi una nota congiunta della Confindustria, dell'ENEL, dell'ENI e dell'IRI, che, oltre ad alcune rivendicazioni di presenza dei propri rappresentanti negli organi della consulenza tecnico-amministrativa del Ministero, chiede lo stralcio dell'articolo 14 del testo della Commissione (che contiene il principio del danno pubblico procurato da qualunque fatto doloso o colposo che leda l'interesse della collettività alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente e dei singoli beni ambientali), perché ritenuto di difficile interpretazione ed applicazione.

Questa nota congiunta degli imprenditori privati e delle più importanti imprese pubbliche originariamente non indica però quali modifiche siano da apportare alla citata disposizione per renderla di più agevole lettura ed attuazione, ma si limita a suggerire appunto il suo stralcio, per « approfondire tutti gli aspetti connessi con l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del principio di risarcimento del danno pubblico ambientale ».

Il presidente della confagricoltura, S. Wallner, con lettera del 13 dicembre 1984, sottolinea invece la importanza della « prevenzione dei danni ambientali, del perseguimento e controllo delle infrazioni e dei reati che si dovessero verificare in materia ecologica ».

9. L'articolo 1, nn. 1 e 2, del testo della Commissione che viene presentato per la deliberazione dell'Assemblea, contiene le disposizioni generali per la istituzione del Ministero, la qualificazione dell'interesse sezionale alla cui rappresentanza si dà forma organizzata nel Governo e nell'amministrazione, e si indicano le principali funzioni dicasteriali che vengono attribuite.

Il bene tutelato concerne le condizioni ambientali, per assicurarne la conformità agli interessi fondamentali della col-

lettività ed alla qualità della vita, nonché l'integrità del patrimonio naturale nazionale.

Il relatore non ignora l'estrema complessità, culturale, ideale e filosofica, del dibattito teso ad individuare queste nozioni, le divergenze che tuttavia persistono, complicate dalla diversità delle angolazioni scientifiche da cui i valori sono visti. Vi sono inoltre difficoltà supplementari indotte in sede puramente semantica, che si aggravano fortemente quando ci si debba trasferire dalla semantica altrimenti specializzata, alla semantica giuridica, ancora d'altronde incerta per la novità relativa della materia dal punto di vista della disciplina normativa.

Ad ogni modo si possono esporre, senza arbitrarie semplificazioni, alcuni concetti generali ed essenziali, che certamente il legislatore vuole esprimere con il testo letterale dell'articolo 1, n. 2.

Si vuole dire, in primo luogo, che i pubblici poteri, e per essi il Ministero istituendo, si prefiggono la cura delle condizioni ambientali che perseguano, contestualmente, gli interessi fondamentali della comunità (uso del territorio: insediamenti urbani, infrastrutture, industrie ed agricoltura, produzione dell'energia, servizi, trasporti) e, su di uno stesso piano, la qualità della vita, e cioè la preservazione di quelle caratteristiche ambientali che consentono il godimento dell'ambiente, l'igiene e la salubrità dei luoghi nei quali il soggetto vive ed agisce.

Il bilanciamento dei valori di questi due termini non può realizzarsi, nel rispetto di questo principio, con il degrado di uno di essi. Compito dei pubblici poteri è di assicurare tale bilanciamento ed il suo contenuto minimo così indicato.

Vi è poi altro bene indicato nella disposizione, la cui tutela è assoluta, e che viene genericamente denominato patrimonio naturale nazionale.

Questa è un'affermazione assai importante, che a torto si potrebbe scambiare per una mera dizione di stile, di valore solo retorico. Essa al contrario ha un preciso contenuto giuridico di principio,

la cui specificazione è già in parte posta in norme vigenti, in parte affidata anche al futuro legislatore, ed in larga misura costituisce un compito del nuovo Ministero.

Si tratta di un insieme di beni, che qualificano il territorio della Repubblica e gli altri spazi della sua sovranità, e che può comprendere sia singole parti del territorio stesso (parchi naturali, parchi e riserve marine, coste, monti, fiumi, laghi, eccetera), sia dati dell'ecosistema (elementi della flora e della fauna, caratteristiche naturali di intere aree, come le zone umide, il sottobosco, la struttura minerale, eccetera).

Tali beni, che sono connotati della fisionomia naturale italiana, devono essere individuati, come si è detto, e devono ricevere una tutela assoluta, poiché qualsiasi attività dell'uomo, altrimenti lecita, che ne determina una qualche alterazione, non può essere consentita (valore assoluto della integrità del patrimonio nazionale naturale).

Le funzioni ministeriali, assumono, nella disposizione di cui si illustrano i contenuti, i caratteri della prevenzione (rimozione delle situazioni di rischio e di pericolo), di conservazione e di repressione dei danni, con la reintegrazione dei dati alterati. Esse inoltre devono uniformarsi alla organicità dell'azione, e cioè devono svolgersi con continuità, coordinandosi alle altre funzioni esercitate dal Governo e dall'amministrazione.

10. L'articolo 1, n. 3, assegna al Ministero funzioni ulteriori di acculturazione e di indagine in tutti i campi nei quali è possibile e desiderabile la formazione di una diffusa coscienza collettiva della protezione dell'ambiente e della difesa e del miglioramento dei livelli ecologici. È previsto, in particolare, un dato di permanente collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, che il relatore si augura non si disperda rapidamente nelle stanche secche della burocrazia minore.

Per questo, un utile suggerimento, che il Parlamento potrebbe rafforzare con una

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dettagliata risoluzione, è quello di avvalersi della collaborazione di esperti altamente qualificati nelle istituzioni e nelle associazioni culturali ambientaliste, perché il coordinamento delle due amministrazioni sia pieno ed effettivo, e penetri con la sua sollecitazione nelle strutture sociali del paese, attraverso una diffusa educazione popolare, e servendosi di una larghissima delega alle regioni, alle province ed ai comuni d'Italia.

Per ciò che concerne le rilevazioni e gli approfondimenti scientifici, il Ministero non formi sue proprie strutture operative, che sarebbe impresa impossibile ed impropria, ma si appoggi con fiducia al Consiglio nazionale delle ricerche, alla Accademia dei Lincei, alle Università, alle Istituzioni di alta cultura, alle Associazioni nazionali ed internazionali che con grande sacrificio ed abnegazione hanno in questi anni, nel promuovere la consapevolezza del problema ecologico, accumulato anche una straordinaria raccolta di dati scientifici che sarebbe irresponsabile disperdere.

Il Ministero dispone di un proprio Comitato scientifico, che potrà analizzare e selezionare tali dati, e commissionare la ulteriore raccolta di informazioni e rilevazioni, anche servendosi degli organi tecnico-scientifici di altre amministrazioni pubbliche dirette ed indirette.

Questa funzione affidata al nuovo Ministero non è di minore importanza, e richiede una oculata attenzione politica del ministro. Il Parlamento ha il mezzo per controllare che così avvenga, perché dispone, oltre ai normali mezzi di ispezione, anche della relazione biennale sullo stato dell'ambiente (articolo 1, n. 6), che il ministro deve presentare alle Camere, e che dovrà contenere anche partitamente la indicazione dei dati raccolti, della loro provenienza ed attendibilità scientifica, e dei programmi di ulteriore rilevazione impostati dal Governo.

Il relatore sente di dover sottolineare l'importanza di questo punto della legge. Se vi è un campo nel quale i dati e le informazioni scientifiche hanno un peso politico diretto e sostanziale per la con-

dotta dei pubblici poteri, è quello della tutela dell'ambiente. Se vi è un esempio della necessità della legge istitutiva del Ministero, è quello costituito dalla possibilità di una raccolta organica di questi dati e di queste informazioni, fatta dal soggetto che ne ha la rappresentanza istituzionale nel Governo e nell'amministrazione.

11. L'articolo 1, nn. 4 e 5, detta disposizioni in tema di coordinamento internazionale per l'azione di tutela dell'ambiente. Si tratta di una delicata questione, dalla quale dipende una buona parte dell'efficacia di questa funzione, per le evidenti interrelazioni che esistono tra i fattori esterni alla sovranità dello Stato, e l'equilibrio ecologico del territorio nazionale.

La soluzione normativa che la Commissione ha accolto, dopo un dibattito impegnato, attribuisce al ministro la promozione degli atti pattizi internazionali, i loro adempimenti, nonché ogni altra forma di cooperazione con gli altri Stati, di intesa con i Ministeri interessati per le singole materie, e di intesa con il Ministero degli affari esteri, al quale deve riconoscersi tale potestà di intervento sostanziale, perché nella disciplina organizzatoria del Governo deve comunque essere preservata la unitarietà dell'indirizzo della condotta internazionale della Repubblica, la cui responsabilità politica risale al Governo nel suo insieme.

12. Alcune importanti funzioni e potestà sono attribuite al ministro per l'ambiente, quale primo nucleo di mezzi concreti di intervento, dall'articolo 2.

Si possono menzionare:

a) le attribuzioni del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (tutela delle acque), e le funzioni che detta legge devolve al Ministero dei lavori pubblici, nonché quelle del Comitato interministeriale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

b) le funzioni di competenza dello Stato in materia di cave e torbiere, da

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esercitarsi di concerto con il ministro dell'industria;

c) le funzioni attribuite ad organi centrali dello Stato in materia di inquinamento atmosferico, alcune delle quali (articolo 102, nn. 3, 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) da esercitarsi di concerto con il Ministero della sanità;

d) la proposta per il decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro della sanità e sentito il ministro dell'industria, che fissa le caratteristiche merceologiche dei combustibili e dei carburanti, aventi rilievo per l'inquinamento atmosferico;

e) il concerto per la predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale;

f) il concerto con il ministro dei lavori pubblici per l'esercizio delle funzioni statali, di cui alla lettera a) dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

g) il concerto per il piano generale di difesa del mare e delle coste marine, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e gli atti e i provvedimenti di attuazione e di esecuzione, nonché ogni competenza relativa alla istituzione ed alla gestione delle riserve marine, di concerto con il ministro per la marina mercantile;

h) la proposta per il decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro della sanità, che fissa i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica o biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno ed abi-

tativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

i) altri atti e provvedimenti di cui a varie leggi e decreti presidenziali.

È notevole, in questo primo nucleo di attribuzioni del ministro per l'ambiente, la norma, pure contenuta nell'articolo 2, secondo cui, quando al ministro è attribuito il concerto per l'adozione di un atto governativo complesso, egli può, apprezzate le circostanze, promuovere le iniziative necessarie per il relativo procedimento.

13. Il successivo articolo 3 prevede che il ministro per l'ambiente promuove le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla legge istitutiva del Ministero, con gli interventi del Ministero per i beni culturali ed ambientali, in ordine alla tutela dei beni ambientali, limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche. Questa disposizione va letta insieme con altre successive, che istituiscono il necessario contemperamento tra le competenze del Ministero per l'ambiente e quello per i beni culturali ed ambientali.

14. Mentre l'articolo 4 trasferisce al ministro per l'ambiente alcune attribuzioni del ministro della marina mercantile in materia di inquinamento marino, l'articolo 5 devolve al ministro per l'ambiente le competenze statali in materia di parchi nazionali e di riserve, ora pertinenti al Ministero dell'agricoltura e foreste.

15. L'articolo 6 contiene una tra le più rilevanti potestà del ministro per l'ambiente, che è quella della valutazione di impatto ambientale, riferita alle opere pubbliche statali e degli enti pubblici.

Il parere di conformità è requisito necessario per il legittimo procedimento che delibera l'opera, salvo diversa deliberazione, con tipica assunzione di responsabilità politica, del Governo.

I criteri generali per la valutazione di impatto ambientale, e la individuazione delle opere, sono fissati sulla proposta del ministro per l'ambiente, con deliberazione

del Consiglio dei ministri e decreto del Presidente del Consiglio, in attesa dell'attuazione legislativa della direttiva comunitaria, già adottata di recente, ed alla quale comunque dovrà uniformarsi il decreto governativo.

16. Altra potestà di valore generale, e di segnalata concretezza per il suo contenuto e per il carattere innovativo dell'ordinamento, è posta nell'articolo 7.

Si tratta della proposta, attribuita al ministro per l'ambiente, della dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale, che è deliberata dal Consiglio dei ministri. La proposta è fatta di intesa con le regioni interessate.

Il presupposto di tale dichiarazione sta nelle gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo.

La dichiarazione deve contenere un piano di interventi per la ricostituzione dell'equilibrio ecologico, che è efficace anche per le autorità regionali, ed alla cui provvista finanziaria provvede la legge finanziaria. La dichiarazione, inoltre, esplica efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

17. La successiva disposizione dell'articolo 8 attribuisce al Ministero per l'ambiente la disponibilità dei mezzi e degli uffici dell'amministrazione periferica per l'espletamento dei propri compiti, di indagine, di prevenzione e di repressione, tra i quali il corpo delle guardie forestali.

18. L'articolo 9 regola i rapporti con le autorità regionali in tema di tutela dell'ambiente, e disciplina le ipotesi in cui si esercita da parte dell'autorità ministeriale il potere sostitutivo, affidando alla procedimentalizzazione della messa in mora degli uffici ed organi della regione la garanzia della particolare autonomia di cui gode il relativo ordinamento, costituzionalmente protetta.

19. L'articolo 10 detta norme sulla organizzazione centrale del Ministero, il quale, conformemente alla volontà del legisla-

tore di non dare vita a strutture amministrative e di governo tradizionali e di difficile gestione, non ha di fatto veri e propri uffici periferici.

Sono istituiti quattro uffici, o servizi, centrali, destinati rispettivamente: *a)* alla prevenzione degli inquinamenti ed al risanamento ambientale; *b)* alla conservazione della natura; *c)* alla valutazione dell'impatto ambientale ed alla attività informativa dei cittadini; *d)* a compiti interni relativi all'amministrazione ed al personale.

I ruoli del personale del ministero e le relative dotazioni organiche, sono fissati dal successivo articolo 13 e dalle tabelle A e B.

20. Gli articoli 11 e 12, prevedono e disciplinano, rispettivamente, l'organo di consulenza tecnico scientifica (Comitato scientifico), ed il Consiglio nazionale dell'ambiente.

Il Comitato scientifico svolge opera di consulenza generale, ed anche interviene in procedimenti preordinati alla emanazione di singoli provvedimenti governativi e di alta amministrazione. Le sue funzioni incidono particolarmente nello svolgimento dell'attività del Ministero, per le peculiari caratteristiche delle competenze dicasteriali in questione, e pertanto l'avviso del Comitato scientifico deve ritenersi requisito sostanziale di legittimità degli atti.

Il Consiglio nazionale è organo soprattutto di raccordo tra l'autorità centrale dello Stato, le autonomie locali, e le associazioni naturalistiche, largamente ivi rappresentate. Poiché la tutela della integrità dell'ambiente non può non essere il frutto della convergenza di volontà e di comportamenti di tutti i pubblici poteri e dei soggetti collettivi e sociali, è compito particolarmente rilevante quello di attivare tale Consiglio, espressamente attribuito al ministro.

21. L'articolo 13, nell'attribuire al Ministero per l'ambiente il compito di assicurare comunque la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente, disciplina in particolare il diritto di accesso a tali informazioni, disponibili

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presso il Ministero, le regioni, i comuni e le unità sanitarie locali, da parte di gruppi ed associazioni che dovranno essere individuati, a seconda dei casi, dal ministro per l'ambiente o dai competenti organi regionali. Si tratta di una disposizione di estrema importanza specie al fine di garantire effettività al controllo sociale sull'azione dei pubblici poteri in materia di tutela ambientale, pur non venendo ovviamente con essa in alcun modo modificato il regime giuridico delle notizie in questione. Il relatore auspica che l'attuazione di questa disposizione sia fatta con ampiezza di vedute e vincendo le tradizionali chiusure burocratiche.

22. L'articolo successivo, 16, assorbendo la parte più importante della proposta di legge presentata in questa legislatura dagli onorevoli Vernola (al quale il relatore dà espressamente atto di questa positiva assunzione di responsabilità), ed altri, pone norme di fondamentale importanza concernenti il concetto stesso di danno pubblico ambientale, la disciplina per l'accertamento e la escussione delle relative responsabilità, nonché il riconoscimento della rappresentanza dei sottostanti interessi sociali e collettivi.

La giurisdizione è attribuita alla Corte dei conti: norme particolari garantiscono il valore giuridico delle denunce rivolte al pubblico ministero presso la Corte dei conti.

Altre norme estendono ampiamente la legittimazione ad agire, e la pretesa ad esser parte nei procedimenti: tali disposizioni si aggiungono alla vigente disciplina positiva in tema di tutela del soggetto privato, degli enti pubblici e delle forme di tutela giurisdizionale amministrativa, civile e penale.

Come è evidente, il legislatore rafforza la legge istitutiva del Ministero con norme sostanziali e processuali, non comprese nell'originario testo del Governo, e tuttavia ritenute mature nella coscienza sociale del paese, e necessarie per il livello di civiltà giuridica dell'ordinamento.

Nel momento in cui queste disposizioni si sottopongono alla deliberazione della

Camera, non si può non dare atto del grande contributo culturale e di consapevolezza istituzionale che associazioni e giudici hanno dato, contribuendo ad apprezzate e coraggiose anticipazioni giurisdizionali della nuova disciplina.

23. Il relatore non può concludere la illustrazione del testo per l'Assemblea dei deputati senza fare qualche breve ulteriore cenno, che ritiene indispensabile, anche per il successivo *iter* del procedimento legislativo; pur se si tratta di cenni atipici rispetto alla consuetudine, non usuali di questo genere di documenti particolari.

Si è ricordato, all'inizio, che il disegno di legge del Governo aveva una ben diversa impostazione e contenuto rispetto al testo attuale. Esso limitava le competenze del Ministero, lasciando impregiudicata la attuale articolatissima attribuzione di potestà in tema di inquinamento e di tutela dell'ambiente: conteneva inoltre un rinvio di fatto per la entrata in vigore del provvedimento, grazie alla consueta previsione di norme di delega legislativa.

La Commissione ha proceduto ad una azione complessa e politicamente impegnativa, che è stata rivolta a riempire l'atto legislativo dei contenuti che mancavano: non in contrasto, per altro, con il Governo, ma in piena intesa con il suo rappresentante, il ministro senza portafoglio per l'ecologia, al quale segnatamente di questo comportamento va dato atto.

È stato quindi necessario del tempo, per ragioni tecniche e per ragioni politiche. Altro tempo, altrettanto utile, e prezioso anzi, è stato impiegato per realizzare la partecipazione delle associazioni culturali ed ambientaliste, e degli esperti, alla elaborazione tecnica delle nuove disposizioni, attraverso le *hearings*.

Ora, sul fattore tempo, si è avvertita di tanto in tanto, polemica: e taluno si è addirittura spinto a far balenare l'ipotesi di un decreto-legge.

Il relatore deve notare, al momento di fare questo primo rendiconto del lavoro legislativo del Parlamento, che il tempo impiegato risulta notevolmente mino-

re di quello che sarebbe stato necessario se si fosse seguito lo schema iniziale, a causa delle deleghe legislative che vi erano previste, e che sono state eliminate.

Nemmeno con il ricorso alla decretazione legislativa di urgenza si sarebbe fatto guadagno veritiero di tempo.

Se anche l'*iter* non avesse registrato difficoltà o arresti, e senza tener conto della assoluta improprietà di questo mezzo, il decreto-legge, per dar vita ad un Ministero, che è prassi politica inopportuna e costituzionalmente scorretta, si dovrebbe in ogni modo calcolare l'ulteriore tempo necessario per deliberare le successive leggi di integrazione, indispensabili per dare senso e corpo all'esile decreto-legge istitutivo del Ministero, di cui si è parlato e discusso.

Ed al minor tempo si accompagna invece il clima dei rapporti tra i gruppi

parlamentari ed i deputati membri della Commissione, infinitamente più sereno e collaborativo che nelle altre ipotesi, il quale clima ha permesso un proficuo lavoro di discussione e di elaborazione comune, con larghissime convergenze e con il pieno concorso del Governo, attivamente presente: il che ha prodotto il risultato, certo perfettibile, ma largamente positivo, che si raccomanda all'approvazione della Camera.

A tutto questo hanno poi collaborato con la consueta altissima professionalità gli uffici, che il relatore pubblicamente ringrazia: il Servizio Commissioni, il Servizio Studi e, in particolare, i funzionari della Segreteria della I Commissione affari costituzionali.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore.*

TESTO UNIFICATO

FORMULATO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REDIGENTE

**Istituzione del Ministero per l'ambiente
e norme in materia di danno pubblico
ambientale.****ART. 1.**

1. È istituito il Ministero per l'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente naturale; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente e degli equilibri ecologici, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ecosistema e la conservazione della natura.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.

ART. 2.

1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite ad organi centrali dello Stato, in materia di inquinamento atmosferico, salvo quelle previste dall'articolo 102, nn. 3, 5 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma.

4. Il Ministro per l'ambiente è membro del CIPE, del CIPI e del CIPAA.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. Il Ministro per l'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro per l'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro per l'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. Sono esercitate dal Ministro per l'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile le funzioni già attribuite al Ministro della marina mercantile dagli articoli 25, 26, 27, 28, 30 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

10. Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4

della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro per l'ambiente e con il Ministro del lavoro.

11. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica o biologica.

12. Sono adottati dal Ministro per lo ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

13. Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentito il Ministro della sanità, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

14. Il Ministro per l'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

15. Il Ministro per l'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, determina le zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale.

ART. 3.

Il Ministro per l'ambiente promuove le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi del Ministero per i beni culturali e ambientali in ordine alla tutela

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei beni ambientali, limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche, di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

ART. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e, successivamente, dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro per l'ambiente su proposta del Capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili ».

2. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ».

ART. 5.

1. I territori nei quali istituire parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, n. 616, su proposta del Ministro per l'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero per l'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle

zone di importanza naturalistica internazionale.

3. Il Ministro per l'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza.

ART. 6.

1. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro per l'ambiente sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva comunitaria 6553 del 14 maggio 1985.

2. I progetti delle opere di competenza statale o di enti pubblici anche economici sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro per l'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi 90 giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deli-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

berata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per l'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

4. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro per l'ambiente la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

ART. 7.

1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati « aree ad elevato rischio di crisi ambientale ».

2. La dichiarazione d'area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al comma precedente sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro per l'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per l'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro per l'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero per l'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato, previa intesa con i ministri competenti, e di quelli delle Unità sanitarie locali, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro per l'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte degli organi periferici dello Stato, nonché da parte delle regioni o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente,

e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro per l'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.

4. Ferme restando le eventuali responsabilità amministrative per danno pubblico ambientale, in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale.

5. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente naturale e del patrimonio ecologico il Ministro per l'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri istituito presso il Ministero per l'ambiente.

6. Il Ministro si avvale altresì, in attesa della relativa nuova disciplina, del Corpo forestale dello Stato, previa intesa con il Ministro dell'agricoltura, delle altre forze di polizia, previa intesa con il Ministro dell'interno e con gli altri Ministri interessati, nonché, di intesa con il Ministro della marina mercantile, delle capitanerie di porto.

ART. 9.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano disciplinate dalle norme vigenti le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in ri-

ferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle Regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. L'ordinanza del Ministro per l'ambiente prevista dal precedente articolo 8, comma terzo, è emanata d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali, quando la mancata attuazione o inosservanza delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente avvenga da parte di organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro per l'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

6. Il Ministero per l'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 10.

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero per l'ambiente:

- a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
- b) servizio conservazione della natura;

c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

d) servizio affari generali e del personale.

2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente.

3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

ART. 11.

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero per l'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da 9 esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; del Consiglio superiore della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta del mare, del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro per l'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge e su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Ministro per l'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro per l'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo, Comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero per l'ambiente.

ART. 12.

1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

a) un rappresentante di ogni regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) sei rappresentanti dei comuni e tre rappresentanti delle province, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione province italiane;

c) quindici rappresentanti di enti ed associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente aventi carattere nazionale o interregionale.

2. Il Ministro per l'ambiente quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro per l'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero per l'ambiente.

4. Il Consiglio esprime, in seduta plenaria, il proprio avviso sulle materie indicate nella presente legge e sulle questioni ad esso sottoposte dal Ministro per l'ambiente.

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro per l'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 1.

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

ART. 13.

I gruppi e le associazioni, individuati rispettivamente con decreto del Ministro per l'ambiente, adottato su parere conforme del Consiglio nazionale di cui al precedente articolo 12, o con atto della regione competente, hanno diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso il Ministero per l'ambiente, le regioni, i comuni e le unità sanitarie locali.

Il Ministro per l'ambiente assicura comunque la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

ART. 14.

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero per l'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il Consiglio di amministrazione e le Commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma precedente, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato viene aumentata di complessive n. 35 unità, così distribuite: n. 3 della ex carriera ausiliaria, di cui n. 2 con qualifica di commesso - secondo livello funzionale - e n. 1 con qualifica di commesso capo - terzo livello funzionale -; n. 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui n. 10 con qualifica di coadiutore superiore - quinto livello funzionale -; n. 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con la qualifica di operatore tecnico - quarto livello funzionale -; n. 8 della ex carriera di concetto, di cui n. 7 con qualifica di ragioniere o segretario - sesto livello funzionale - e n. 1 con qualifica di ragioniere capo o segretario capo - settimo livello funzionale -; n. 10 della ex carriera direttiva, di cui n. 7 con qualifica di consigliere - settimo livello funzionale - e n. 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione - ottavo livello funzionale -.

5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di organico, il Ministro per l'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale già in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita

funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero per l'ambiente.

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro per l'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sentito, per il personale di cui alla precedente lettera *b*), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero per l'ambiente, il Ministro per l'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 50 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 15.

Il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero per l'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale.

ART. 16.

1. Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente o dei singoli beni ambientali, deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione.

2. La giurisdizione in materia di risarcimento del danno pubblico ambientale appartiene alla Corte dei conti, fatta salva ogni altra possibile azione presso i competenti organi giurisdizionali secondo le leggi vigenti.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Tra il giudizio di responsabilità per danno pubblico ambientale e gli altri giudizi non sussiste pregiudizialità.

4. Qualsiasi cittadino, in modo singolo o associato, può denunciare al pubblico ministero presso la Corte dei conti qualsiasi fatto lesivo dell'interesse di cui al primo comma. Il pubblico ministero, qualora ritenga di non promuovere l'azione, archivia la denuncia con provvedimento motivato dandone comunicazione senza ritardo al denunciante.

5. Per la tutela dell'interesse della collettività di cui al primo comma le associazioni e gli altri soggetti collettivi portatori di interessi alla tutela dell'ambiente sono legittimati a costituirsi parte civile nei procedimenti penali ed a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.

ART. 17.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987, che vengono per lo scopo integrati di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 15 miliardi per l'anno 1987. Al maggiore onere di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 15 miliardi per l'anno 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria sesta (interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A.

| Livello di funzione | QUALIFICA | Posti di qualifica | FUNZIONE | Posti di funzione |
|---------------------------|-----------|--------------------------|----------|-------------------------|
|---------------------------|-----------|--------------------------|----------|-------------------------|

Quadro A - Dirigenti amministrativi.

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|---|---|
| C | Dirigente generale | 1 | Direttore di servizio | 1 |
| D | Dirigente superiore | 3 | Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale | 3 |
| E | Primo dirigente | 7 | Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale | 7 |
| | | <u>11</u> | | |

Quadro B - Dirigenti tecnici.

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|---|---|
| C | Dirigente generale | 3 | Direttore di servizio | 3 |
| D | Dirigente superiore | 3 | Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale | 3 |
| E | Primo dirigente | 7 | Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale | 7 |
| | | <u>13</u> | | |

TABELLA B.

Carriera direttiva amministrativa.

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| 7° e 8° livello funzionale | — | Posti n. 30 |
|----------------------------|---|-------------|

Carriera direttiva tecnica.

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| 7° e 8° livello funzionale | — | Posti n. 30 |
|----------------------------|---|-------------|

TABELLA B/1.

Carriera di concetto.

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| 6° e 7° livello funzionale | Segretari | Posti n. 70 |
| | Ragionieri | Posti n. 10 |
| | Ufficiali ecologici | Posti n. 50 |

TABELLA B/2.

Carriera esecutiva.

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 4° e 5° livello funzionale | Coadiutore meccanografo | } Posti n. 40 |
| | Assistente ecologico | |
| | Coadiutore (archivista dattilografo) | Posti n. 96 |

TABELLA B/3.

Carriera ausiliaria.

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| 2° e 3° livello funzionale | Commesso | Posti n. 30 |
| | Agente tecnico | Posti n. 20 |